

CORTE DEI CONTI

DECRETO 17 dicembre 2019.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici della Corte dei conti di Torino.

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE DEI CONTI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, recante «Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il vigente «Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti» adottato dalle sezioni riunite con deliberazione 26 gennaio 2010, n. 1/DEL/2010;

Vista la nota 13 dicembre 2019, protocollo n. 8388 del dirigente generale della direzione generale gestione affari generali, servizio prevenzione e sicurezza, in veste di datore di lavoro, concernente la rimozione, trasporto e smaltimento del materiale isolante presente in tutti gli uffici della Corte dei conti di Torino, via Bertola n. 28;

Accertato che le attività di riqualificazione degli ambienti sono necessarie e che devono essere effettuate in conformità alle prescrizioni contenute nell'Intesa Stato-regioni in tema di «Le Fibre artificiali vetrose (FAV)»;

Ritenuto che, per la salute e sicurezza dei lavoratori della Corte dei conti in servizio a Torino, è necessario provvedere alla chiusura degli uffici dal 20 al 31 dicembre compreso;

Considerato che, vista l'eccezionalità dell'evento, tale chiusura incide sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento alla sospensione dei termini che regolano le diverse attività assegnate;

Sentito il Segretario generale;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici della Corte dei conti di Torino, via Bertola n. 28 sono chiusi dal 20 al 31 dicembre 2019.

2. I termini per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di giorni quindici, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 437/1948 in premessa, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Roma, 17 dicembre 2019

Il Presidente: BUSCEMA

19A07962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/AIC n. 182/2019 del 10 ottobre 2019

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 63, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

MEDORRHINUM, NUX VOMICA, SULFUR, THUYA OCCIDENTALIS, ANTIMONIUM TARTARICUM, CALCAREA SULFURICA, CHINA RUBRA, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS, HUMULUS LUPULUS, IRIS VERSICOLOR, KALIUM BICHROMICUM, KALIUM BROMATUM, LYCOPUS VIRGINICUS, PHOSPHORICUM ACIDUM, PLATINA, PLUMBUM METALLICUM, RUMEX CRISPUS, SAMBUCUS NIGRA, SULFUR IODATUM, SULFURICUM ACIDUM, THYROIDINUM, CALCAREA FLUORICA, PHOSPHORUS.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Laboratorio Sodini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via di Meleto n. 2, int. 6A-8, Greve in Chianti, 50027 - Firenze

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il

foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

